

**COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 23/11/2023**  
**CORTE SPORTIVA D'APPELLO n. 03/2023**

Nel procedimento promosso dalla società AD PALLANESTRO RECANATI con ricorso del 14.11.2023, avverso il provvedimento di squalifica del giocatore GURINI ANDREA per n. 2 giornate ai sensi dell'art.35 comma 3 RG, la CORTE SPORTIVA D'APPELLO - MARCHE composta dai Sigg.ri

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Gulli Avv. Francesco    | Presidente |
| Orlandi Avv. Luigi      | Componente |
| Grisanti Avv. Gian Luca | Componente |

All'udienza del 23.11.2023 è presente per la società ricorrente il Presidente Stefano Ottaviani assistito dall'Avv. Christian Giampieri,

Si dà atto che gli arbitri, regolarmente convocati, sono stati sentiti in video conferenza ed hanno confermato il referto precisando, entrambi, tuttavia di non avere assistito direttamente al fatto contestato al giocatore, che sarebbe stato loro riferito da un dirigente della squadra di casa quando gli arbitri stessi erano da tempo rientrati negli spogliatoi.

La società, si è riportata al ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso e concludendo per l'annullamento della sanzione.

La Corte, ritenuta la non sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 83 RDG, non ha ammesso la prova video richiesta dalla società ricorrente.

All'esito dell'istruttoria ed in particolare della audizione degli arbitri è pacifica la circostanza che i fatti attribuiti al giocatore GURINI ANDREA non risultano essere stati direttamente visti dagli arbitri stessi ma riferiti loro da un dirigente della squadra di casa.

Tale circostanza non consente di ritenere il fatto adeguatamente provato, con la diretta conseguenza che il ricorso va accolto.

**PQM**

La Corte accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.

Dispone la restituzione della tassa ricorso in caso di suo avvenuto addebito.

Ancona 23.11.2023

Presidente Avv. Francesco Gulli

Giudice Avv. Gian Luca Grisanti

Giudice Avv. Luigi Orlandi

